

Fattura elettronica: la ricezione del ciclo passivo

Roberta Aiolfi - Dottore commercialista in Bergamo
Cristina Piseroni - Ragioniera commercialista in Monza

La fattura elettronica deve essere trasmessa per via telematica al Sistema di Interscambio. Una volta inviata la fattura dal parte del fornitore (o, eventualmente, dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Per essere sicuri di ricevere correttamente le fatture passive è necessario comunicare in modo chiaro al fornitore l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) da riportare nella fattura, affinché il SdI sia in grado di consegnarla; per evitare eventuali errori di comunicazione è preferibile effettuare la registrazione dell'indirizzo telematico nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate in modo che lo stesso rimanga abbinato alla propria partita IVA, indipendentemente da quanto comunicato al fornitore.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le **fatture emesse**, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere **solo elettroniche**.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Il 27 settembre 2018 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito una guida pratica per i contribuenti su "La fatturazione elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate", due video-tutorial che spiegano concretamente che cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili.

La fattura elettronica è un **documento informatico**, in formato strutturato, che deve essere trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), e da questo recapitato al soggetto ricevente, contenente obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'art. 21-bis del medesimo decreto), nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche del provvedimento citato. Oltre alle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire **facoltativamente** ulteriori dati utili alla **gestione del ciclo attivo e passivo** degli operatori.

Si rimanda ad altri interventi per le diverse modalità di trasmissione della fatturazione elettronica da parte del fornitore.

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o, eventualmente, dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa.



L'operatore IVA può decidere di ricevere la fattura:

- ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato;
- su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito;
- oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un **intermediario** o un **provider** che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Il servizio SdI consegna, quindi, le fatture elettroniche all'indirizzo PEC o sul canale telematico (FTP o Web Service) che legge dalla fattura, indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno.

Comunicazione dell'indirizzo a cui inviare le fatture dal SDI

Per essere sicuri di ricevere correttamente le fatture passive è necessario comunicare in modo chiaro al fornitore non solo i dati necessari per la predisposizione della fattura "tradizionale" cartacea (quali la propria partita IVA e i propri dati anagrafici), ma anche l'**indirizzo telematico** (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.

Comunicazione dell'indirizzo telematico nel sito dell'Agenzia

Per assicurarsi il ricevimento della fattura, è consigliabile a tutti gli operatori la **registrazione preventiva** dell'indirizzo telematico.



Queste azioni possono essere effettuate dall'operatore IVA o da un suo intermediario appositamente delegato esclusivamente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" utilizzando i due appositi servizi online denominati:

- "Registrazione della modalità di ricezione delle fatture elettroniche"
- "Generazione QRCode" (per le suddette attivazioni si rimanda ad apposito intervento che verrà pubblicato).

Attraverso il servizio di registrazione si può abbinare al proprio numero di partita IVA un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall'indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura. Pertanto, se si è utilizzato questo servizio, il SdI ignorerà, se diverso, l'indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all'indirizzo abbinato alla partita IVA.


Qualora il fornitore utilizzi una delle **procedure gratuite** dell'Agenzia delle Entrate per predisporre la fattura o **altra procedura di mercato** in grado di leggere il QRCode, i dati in esso contenuti saranno automaticamente e senza errore precompilati in fattura.

Nel caso in cui il cliente non registri al Sdl l'indirizzo telematico ovvero non comunichi alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) al fornitore, e quest'ultimo necessariamente debba inserire il **valore "000000"** nel campo Codice Destinatario della fattura, l'unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata di "Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Ricevimento della fattura

La fattura elettronica è un **file in formato XML** (eXtensible Markup Language).

A differenza del file HTML, che è un documento strutturale con dei tag predefiniti, l'XML è un documento con funzione di contenitore per conservare dati che possono essere utilizzati dai software. Per aprire file XML è necessario utilizzare programmi appositi. Il programma dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio, permette di importare le fatture passive nella seguente schermata.



È comunque possibile scaricare altri programmi, ad esempio da Assosoftware, per poter semplicemente aprire/visualizzare le fatture.

Cliente consumatore finale

Si ricorda che in caso di cliente **consumatore finale** oppure operatore in regime di **vantaggio** o **forfettario**, o **piccolo agricoltore**, il fornitore dovrà rilasciare una copia su carta (o per email) della fattura inviata al Sdl ricordando che l'originale della fattura elettronica potrà essere consultata e scaricata nella sua area riservata di "Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Numerazione fattura

In base all'art. 25, D.P.R. n. 633/1972 il contribuente deve numerare **progressivamente** le fatture inerenti gli acquisti; tale obbligo risulta semplice in caso di fatturazione cartacea. In caso di fattura elettronica generata in formato digitale XML la stessa non è modificabile ed il contribuente si trova nell'impossibilità di apporre il numero progressivo sul documento digitale.

Per superare tale problematica l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, ha precisato che, "vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui

all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un **altro documento, da allegare** al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.”

Con il comunicato stampa del 18 settembre 2018, **Assosoftware** ha proposto una **soluzione alternativa**, considerando che, ai fini dell'obbligo di numerazione, può essere considerata “valida qualsiasi soluzione che, utilizzando le informazioni presenti sulle fatture conservate e quelle riportate sul sistema contabile, permetta la rintracciabilità biunivoca dei documenti”.

Leggi anche e-fattura: come numerare i documenti emessi in formato digitale

Secondo tali indicazioni la **rintracciabilità “biunivoca”** è assicurata dalla corrispondenza delle informazioni riportate sulle fatture conservate e quelle annotate in contabilità.

Per Assosoftware la rintracciabilità con la fattura conservata è garantita dal riporto sui registri IVA del numero documento (attualmente non indicato) che, unitamente alla data e all'identificativo del cedente, individua una chiave univoca di abbinamento. In alternativa potrebbe essere utilizzato l'identificativo SDI, il nome del file, l'Hash del file XML, riportando i predetti dati nei registri. Un'ulteriore possibilità consiste nel riportare il protocollo IVA negli indici metadati dei documenti conservati secondo le indicazioni dello Standard SinCro.